Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **ROMA - Martedì, 26 aprile 1927 - ANNO V** — **Numero 96**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella tabella allegata al R. decreto 13 marzo 1927, n. 314, contenente norme per la immatricolazione ed individuazione degli autoveicoli, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 19 marzo 1927, n. 65, per inesattezza della copia trasmessa, nella enumerazione delle singole provincie del Regno è stato indicato « Cuneo C U » mentre deve leggersi « Cuneo C N ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 818.

LEGGE 14 aprile 1927, n. 531.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, numero 1297, concernente l'uso della qualifica di « mutua » e di « popolare » da parte degli Istituti di credito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297, concernente l'uso della qualifica di « mutua » e di « popolare » da parte degli Istituti di credito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 819.

LEGGE 14 aprile 1927, n. 532.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, che modifica la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, che modifica la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 820.

LEGGE 14 aprile 1927, n. 533.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 agosto 1926, numero 1430, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1430, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 821.

LEGGE 14 aprile 1927, n. 534.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1638, concernente l'aumento del prezzo massimo di vendita al pubblico di talune qualità di tabacchi lavorati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1638, concernente l'aumento del prezzo massimo di vendita al pubblico di talune qualità di tabacchi lavorati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 822.

LEGGE 14 aprile 1927, n. 536.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 11, concernente la istituzione di un servizio stenografico alla dipendenza del Capo del Governo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 11, concernente la istituzione di un servizio stenografico alla dipendenza del Capo del Governo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 823.

REGIO DECRETO 3 aprile 1927, n. 507.

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 3 febbraio 1927, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate;
Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' concesso il riconoscimento, ai sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate, aderente alla Confederazione generale fascista della industria italiana, e ne è approvato lo statuto secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la detta Federazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 105. — FERRETTI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate che raggruppa le aziende municipalizzate ed enti similari che esercitano un'attività industriale. S'intendono per enti similari tutti i servizi comunque gestiti da Amministrazioni comunali, aventi bilancio separato e carattere industriale.

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta — ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563 — essa ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza legale di tutte le aziende di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti e regolamenti della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale delle aziende municipalizzate;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi i problemi economici e sociali relativi alle aziende stesse;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione delle aziende federate;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti delle aziende in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia ad essa devoluta in forza di legge, regolamenti o deliberazioni confederali;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di legge, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che si riferiscono alla speciale natura giuridica delle aziende rappresentate.

Art. 6.

La iscrizione avviene su domanda di ogni singola azienda.

Se la Federazione non intende ammettere qualche azienda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle aziende regolarmente iscritte ed al corrente coi pagamenti dei contributi.

Art. 7.

La Federazione suddivide le aziende federate in sezioni territoriali in corrispondenza delle Unioni miste aderenti alla Confederazione. Ove ciò non sia possibile per il numero limitato delle aziende, queste saranno collegate direttamente alle Unioni.

Saranno in ogni caso stabilite dalle deliberazioni della Confederazione, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni, le norme speciali per la disciplina dei rapporti fra le sezioni territoriali della Federazione e le corrispondenti Unioni territoriali.

Art. 8.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa, approvate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

La Federazione suddivide nel proprio seno le aziende ad essa appartenenti in quattro raggruppamenti nazionali, delle:

a) aziende elettriche;
b) aziende del gas;
c) aziende degli acquedotti;
d) aziende varie.

Art. 10.

Il presidente della Federazione nomina per ciascuno dei raggruppamenti nazionali di cui all'articolo precedente un dirigente che di diritto entra a far parte del Consiglio direttivo della Federazione.

Spetta particolarmente al dirigente di promuovere presso la Presidenza della Federazione ed in seno al Consiglio direttivo qualsiasi iniziativa la quale tenda alla tutela degli interessi specifici dei raggruppamenti.

Il presidente della Federazione può, di propria iniziativa o su domanda di un dirigente di raggruppamento o su domanda di un terzo delle aziende attribuite ad un singolo raggruppamento, convocare assemblee di raggruppamento per l'esame e la trattazione di questioni e problemi che interessino il raggruppamento stesso.

Le decisioni delle assemblee di raggruppamento non possono assumere che la forma di voto, spettando esclusivamente agli organi competenti della Federazione qualsiasi deliberazione di carattere esecutivo.

Le assemblee di raggruppamento sono presiedute dal presidente della Federazione che può a ciò delegare il dirigente il raggruppamento.

Art. 11.

L'adesione alla Federazione importa per le aziende aderenti un impegno triennale che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non pervenga dichiarazione di recesso.

Tale dichiarazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio e non libera le aziende interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

Cessano pure di appartenere alla Federazione quelle aziende di cui si sia constatata la cessazione dell'esercizio dell'industria e la perdita delle qualità di aziende municipalizzate, o di enti similari.

Art. 12.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e da delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni sezione. Le sezioni che controllino più di 100 dipendenti avranno diritto ad altri delegati in ragione di un delegato per ogni 50 dipendenti al di sopra dei primi 100.

Ciascuna sezione è convocata ogni anno in assemblea per la nomina del suo capo e dei propri delegati all'assemblea. Nell'assemblea di sezione ciascuna azienda ha diritto ad un voto per ogni 50 dipendenti. Le aziende intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro legali rappresentanti.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale le aziende isolate non riunite in sezioni che raggiungano ciascuna il numero di 150 dipendenti nominano un delegato. Le altre aziende isolate le quali non raggiungano ciascuna il 200 dipendenti, sono considerate come un'unica sezione e nominano complessivamente un delegato per ogni 50 dipendenti o frazione.

Le sezioni avranno diritto in ogni tempo di nominare, oltre i delegati effettivi, dei delegati supplenti.

La determinazione del numero dei delegati spettanti a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo, secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle aziende isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 13.

L'assemblea generale è convocata in via ordinaria dalla Presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle aziende federate.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentato almeno un terzo del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un quarto del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti, in numero di due, e i membri del Consiglio direttivo, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano la industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di due deleghe, oltre la propria.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea, e dopo le altre approvazioni di legge.

Art. 14.

Il Consiglio direttivo è composto di 11 membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni e dei quattro dirigenti dei raggruppamenti nazionali. L'assemblea nomina anche per ciascun membro effettivo del Consiglio un membro supplente. L'intervento dei membri supplenti alle riunioni del Consiglio è regolato da apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea. Il Consiglio elegge nel suo seno un vice-presidente ed un tesoriere-economo che durano in carica un anno.

Nomina inoltre ogni anno altri 4 membri scelti nel suo seno, che col presidente, il vice-presidente, e il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 15.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni tre mesi; straordinariamente quando la Presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Art. 16.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare, in base alle istruzioni della Confederazione, la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare, in sede di approvazione di bilancio, gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle aziende dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale.

Le deliberazioni relative vanno soggette all'approvazione della Confederazione.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 10 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Spetta inoltre al Consiglio direttivo di provvedere alle nomine e designazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 4, e di deliberare su tutti gli affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 17.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non sia approvata a termini di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 18.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle aziende;

c) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

d) delibera sull'applicazione della censura alle aziende federate a termini delle disposizioni dell'art. 27;

e) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva per la ratifica.

Art. 19.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali che le persone che hanno la rappresentanza legale delle aziende federate.

Possono essere prescelti a delegati all'assemblea i dirigenti ed amministratori delle aziende federate.

Art. 20.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 14.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 21.

Le aziende federate sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni devono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le aziende federate sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite nei limiti di legge dai competenti organi direttivi della Federazione.

Art. 22.

Le aziende federate sono tenute ad informare la Federazione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti e di tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti in materia di rapporti di lavoro.

Nessuna azienda potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite della Federazione o delle sezioni territoriali da essa a tale scopo delegate.

Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27 per i soci contravventori, la Federazione ha fa-

coltà di considerare anche nei rapporti interni nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tali disposizioni.

Art. 23.

La Federazione ha la esclusiva competenza per la stipulazione, nei limiti di legge, dei contratti collettivi riferentisi ai dipendenti dalle aziende federate.

Art. 24.

Nella discussione e stipulazione di contratti di lavoro di cui all'articolo precedente, la Federazione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Spetta alla Federazione la rappresentanza delle aziende municipalizzate innanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 25.

E' fatto obbligo alle aziende, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare alla Federazione il numero dei loro dipendenti nei termini e colle modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare alla Federazione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 26.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta, dalla legge oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle aziende federate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di aziende federate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico delle aziende stesse previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 e 53 dello statuto confederale.

Art. 28.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico, le aziende hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 29.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario in base alle istruzioni del presidente di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene in tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 30.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 824.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1927, n. 544.

Aggiunte alla tabella dei diritti di verificazione dei pesi e delle misure, in vista dell'estensione, nell'uso del commercio, degli apparecchi automatici per la misurazione dei carburanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù delle disposizioni dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il testo unico delle leggi metriche approvato con Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 2836;

Ritenuta la necessità e l'urgenza d'integrare la tabella dei diritti metrici stabiliti dall'allegato *A* al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, in vista dell'estensione, nell'uso del commercio, degli apparecchi automatici e semi-automatici per la misurazione dei carburanti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai diritti di verificazione prima indicati nella II parte dell'allegato *A* al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2836, sono aggiunti i seguenti:

Misure di capacità e strumenti per misurare i liquidi.

1° Chilolitri montati in serie su autocarri, per ognuno . . . . L. 100

2° Pompe automisuratrici, misuratori automatici o semi-automatici ad uno o a due vasi abbinati funzionanti alternativamente o diversi, per ogni strumento della capacità di

2 ettolitri	»	90
1 ettolitro	»	80
1/2 ettolitro	»	75
1/4 ettolitro	»	65
2 decalitri	»	60
1 decalitro	»	55
1/2 decalitro	»	50
2 litri	»	40
1 litro	»	35

3° Misuratori volumetrici a disco oscillante, per ogni strumento erogante da 1000 a 1800 litri all'ora . . . . » 55

Quando i vasi misuratori di uno strumento portino suddivisioni, è dovuto il diritto stabilito dalla tabella per lo strumento della capacità immediatamente superiore.

Il diritto per ogni strumento, formato dall'unione di due o più degli strumenti suddetti, è pari alla somma di quelli stabiliti rispettivamente per ciascuno di essi.

Art. 2.

I diritti di verificazione prima di tutti gli strumenti fissi per pesare o misurare sono dovuti anche quando la verificazione abbia esito negativo.

Essi sono però quelli stabiliti dalla tabella per lo strumento della stessa specie, anche se portatile, per il quale sia dovuto un diritto pari alla metà di quello stabilito per lo strumento verificato. Qualora la tabella non contempli tale diritto, sarà dovuto quello, in tabella, più prossimo, per difetto, alla metà stessa.

Art. 3.

Per la verificazione periodica, degli strumenti fissi per pesare o per misurare, nel comune sede dell'Ufficio metrico temporaneo o permanente, oltre i diritti dovuti all'Erario, gli utenti devono corrispondere all'ufficiale metrico le indennità ed il rimborso delle spese per il trasporto dei campioni, secondo le norme regolamentari vigenti per la verificazione a domicilio degli strumenti metrici portatili.

Gli utenti di strumenti metrici fissi sono dispensati dalla corresponsione delle indennità e dei rimborsi predetti ove provvedano direttamente e convenientemente al tempestivo trasporto dei campioni ed a quello personale del funzionario.

Art. 4.

Le domande per l'ammissione alla verificazione prima dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare che, secondo le norme regolamentari, possono accogliersi soltanto a mezzo di decreto Reale o Ministeriale, debbono essere corredate dalla quietanza, rilasciata da un Regio ufficio metrico, comprovante il pagamento del doppio del diritto della verificazione prima dovuto per lo strumento da esaminare ed, in ogni caso, di un diritto non inferiore al più alto di quelli stabiliti per la specie alla quale appartiene lo strumento stesso.

Ove questo risulti ammesso alla verificazione prima, il decreto relativo sarà emesso dopo il pagamento di un nuovo diritto pari a quello indicato nel precedente comma.

Art. 5.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 131. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 825.

REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. 541.

Istituzione di nuovi foglietti bollati filigranati per licenze di porto di fucile anche per uso di caccia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 24 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, che stabilisce in L. 100 la tassa di concessione governativa per licenze di porto di fucile, anche per uso di caccia, oltre la tassa di bollo dovuta pel permesso in L. 3;

Attesochè per l'attuazione della citata disposizione è necessario istituire nuovi foglietti bollati filigranati per licenze di porto di fucile anche per uso di caccia;

Visto l'art. 5 del regolamento 10 gennaio 1915, n. 68, per la esecuzione della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In corrispondenza dell'aumento della tassa di concessione governativa stabilita dall'art. 24 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, sono istituiti nuovi foglietti bollati filigranati per licenze di porto di fucile, anche per uso di caccia, del prezzo di L. 103, comprensivo della tassa di concessione governativa e di quella di bollo.

Art. 2.

Ferme restando le dimensioni dei foglietti attualmente in uso, i nuovi foglietti bollati per permessi di porto d'armi (porto di fucile) sono stampati in nero su carta bianca filigranata a chiaro scuro con lo Stemma Reale e la leggenda « Regno d'Italia » disposta in una fascetta a forma di nastro.

Le leggende del testo sono racchiuse in una cornicetta rettangolare, a motivi ornamentali geometrici, di mm. 135 per 90, portante in alto: a sinistra, l'indicazione del numero del libretto; a destra, l'indicazione del numero di protocollo. Segue l'indicazione della autorizzazione colle generalità del richiedente, nonchè quella riguardante il genere di arma cui l'autorizzazione stessa si riferisce. La parte inferiore a sinistra è riservata alla firma del titolare; la parte centrale al bollo dell'ufficio emittente e la parte destra alla indicazione della data e alla firma del funzionario che rilascia il foglietto.

A sinistra, sotto l'indicazione del numero del libretto, è stampato il bollo straordinario colla figura allegorica dell'Italia, col leone accovacciato a' suoi piedi, racchiusa in una ricca cornicetta circolare a contorno ondulato. Nell'interno del bollo, alla sua sinistra, è indicato l'ammontare complessivo della tassa in « L. 103 ».

A sinistra poi del rettangolo havvi un tagliando, ad esclusivo uso del ricevitore del registro, riportante l'indicazione dell'arma cui la licenza si riferisce, e le generalità del richiedente; fa seguito lo spazio riservato al numero e alla data di emissione del vaglia e all'indicazione dell'ufficio emittente. Il tagliando porta pure lo spazio per la firma del ricevitore e per il bollo a calendario dell'ufficio del registro.

Il testo del rovescio è pure racchiuso in una cornicetta a motivi ornamentali geometrici e contiene l'indicazione dell'uso, cui il foglietto è destinato, nonchè lo spazio necessario per la firma del ricevitore del registro col sottostante disco per il bollo a calendario dell'ufficio.

Art. 3.

La vendita dei nuovi foglietti bollati avrà principio a misura che gli uffici del registro e bollo ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 128. — FERRETTI.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927.
Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, numero 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani e l'istituzione dell'Azienda foreste demaniali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda foreste demaniali, per il quadriennio 1927-1930, sono chiamati i signori:

Boriani dott. Giuseppe, nella sua qualità di comandante generale della Milizia nazionale forestale, vice presidente;

Agostini dott. Augusto, console generale della Milizia nazionale forestale;

Adinolfi Torquato, e

Hofmann ing. Amerigo, consoli nella Milizia nazionale forestale;

Cambi dott. Ettore, ispettore generale di ragioneria, e

Bonicelli dott. Arnaldo, ispettore generale delle Intendenze di finanza, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Salatino ing. Paolo, ispettore superiore del Genio civile, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Vitale Alberto, ispettore superiore forestale, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale; egli farà parte del Comitato esecutivo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 4 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324;

Pulvirenti prof. Gaetano, sostituto avvocato generale, in rappresentanza della Regia avvocatura erariale generale;

Raineri on. dott. Giovanni, senatore del Regno;

Serpieri on. prof. Arrigo, deputato al Parlamento;

Lunelli on. prof. Italo, deputato al Parlamento.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 aprile 1927.
Scioglimento del Consiglio comunale di Acerra (Napoli).

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 10 aprile 1927, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Acerra, in provincia di Napoli.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Acerra, proveniente dalle elezioni generali del 1920, ha, con azione irregolare e partigiana, determinato un profondo malcontento nella popolazione, dando luogo ad insistenti e specifiche denunzie, tanto da indurre l'autorità politica locale a sospenderla dalle funzioni per affidare la provvisoria gestione del Comune ad un Commissario.

Dalle indagini esperite dal Commissario sono emersi gravi addebiti specie a carico del sindaco che avvalendosi della supina acquiescenza degli amministratori, e della complicità del segretario comunale, denunciato all'autorità giudiziaria per vari reati ed attualmente in istato di arresto, ha tratto, in varie circostanze, indebito profitto dall'esercizio della propria carica anche con grave danno del Comune.

Gli interessi dell'Ente sono stati sistematicamente pregiudicati: a tacer d'altro, è stato acquistato uno stabile da destinarsi a sede

comunale per una somma rilevantissima del tutto sproporzionata all'effettivo valore dell'immobile; è stato prorogato l'appalto del dazio per un canone inadeguato alla elevata misura della tariffa ed alla capacità contributiva della popolazione; sono stati appaltati i lavori del nuovo edificio scolastico senza prescritta cauzione e senza le necessarie cautele a favore del Comune.

E' risultato inoltre che gli uffici sono in grande disordine; irregolarmente assunti e di pessimi precedenti penali molti impiegati, alcuni dei quali dovettero essere sospesi dal Commissario; in abbandono i servizi pubblici ed in particolar modo quelli attinenti alla manutenzione stradale e dell'acquedotto, alla nettezza urbana, all'assistenza sanitaria ai poveri.

In tale situazione, lo scioglimento della rappresentanza elettiva, che ha fatto così deplorevole sgoverno della civica azienda, appare indispensabile, ed a ciò provvede appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Acerra, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Ricciardi Domenico è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 10 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1927.

Proroga dei termini per la costituzione della cauzione, stabilita per l'esercizio del commercio di vendita, dal R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, col quale fu autorizzata l'emissione del nuovo Prestito Nazionale consolidato 5 per cento;

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1926, col quale vennero dettate le norme per la pubblica sottoscrizione al Prestito medesimo;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, col quale fu stabilito che gli esercenti il commercio di vendita sono tenuti a prestare una cauzione in contanti od in titoli del Prestito suddetto;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, col quale i Ministri per l'economia nazionale e per le finanze sono stati autorizzati ad emanare ogni disposizione che possa occorrere per l'applicazione del Regio decreto-legge predetto;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1926, col quale fu fissato al 31 gennaio 1927 il termine utile per la costituzione della cauzione;

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1927, col quale il termine suddetto fu prorogato al 31 marzo 1927;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1927, col quale la facoltà del pagamento rateale nelle sottoscrizioni al Prestito sopra indicato, è stata estesa ai fini ed effetti della cauzione di cui sopra;

Riconosciuta l'opportunità di una ulteriore proroga del termine per la costituzione della cauzione stessa;

Considerato che nelle sottoscrizioni rateali al Prestito suddetto il pagamento può essere effettuato in tre quote, di cui l'ultima di scadenza al 30 giugno 1927;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine utile per la costituzione delle cauzioni, di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, mediante versamento in contanti od in titoli interamente liberati del nuovo Prestito Nazionale consolidato 5 per cento, è prorogato al 30 aprile 1927.

Il termine stesso per la costituzione delle cauzioni mediante titoli del nuovo Prestito Nazionale consolidato 5 per cento acquistati con sottoscrizione rateale, è prorogato al 31 luglio 1927.

Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 25 aprile 1927 - Anno V

Francia	72.57	Oro	358.14
Svizzera	353 —	Belgrado	32 —
Londra	90 —	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.46	Albania (Franco oro)	356 —
Spagna	319.75	Norvegia	4.75
Belgio	2.55	Svezia	4.90
Berlino (Marco oro)	4.41	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.58	Danimarca	4.88
Praga	54.50	Rendita 3,50 %	63.75
Romania	11.75	Rendita 3,50 % (1902)	58.50
Russia (Cervonetz)	95 —	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	17.61	Consolidato 5 %	79.75
Peso argentino carta	7.75	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.55
New York	18.561		
Dollaro Canadese	18.36		

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 10, dal 7 al 13 marzo 1927. - Anno V

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Bari delle Puglie	Altamura	B	—	1
Brindisi	S. Vito dei Normanni	O	1	—
Cosenza	Cerchiara di Calabria	B	—	1
Cuneo	Bra	B	1	—
Firenze	Fucecchio	B	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Foggia	O	1	—
Id.	Pietramontecorvino	B	1	—
Mantova	Borgoforte	B	—	1
Pavia	Gambalò	B	1	—
Id.	Olevano	B	1	—
Id.	Zeme	B	—	1
Pistoia	Tizzana	B	1	—
Potenza	Anzi	O	1	—
Id.	Avigliano	O	1	—
Reggio nell'Emilia	S. Polo d'Enza	B	—	1
Roma	Albano Laziale	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Genzano di Roma	B	1	—
Sassari	Nulvi	B	1	—
Trento	Drò	B	—	1
Varese	Brenta	B	—	1
Id.	Cairate	B	1	—
Id.	Saronno	B	1	—
Vercelli	San Germano	B	1	—
Viterbo	Montefiascone	BO	1	—
Id.	Viterbo	BO	1	—
			20	7
	Carbonchio sintomatico.			
Brescia	Sarezzo	B	—	1
Cagliari	Iglesias	B	—	1
Id.	Sili	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	—	1
Nuoro	Orosei	B	—	1
Potenza	Tolve	B	1	—
Siracusa	Lentini	B	—	1
Terni	Narni	B	—	1
			1	7
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	2	—
Id.	Asti	B	8	1
Id.	Basaluzzo	B	1	—
Id.	Belveglio	B	1	—
	Segue *Afta epizootica.*			
Alessandria	Capriata d'Orba	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Casozzo	B	1	—
Id.	Cassine	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	2	—
Id.	Castellotto d'Orba	B	1	—
Id.	Celle Enomondo	B	1	—
Id.	Corteranzo	B	—	1
Id.	Costigliole d'Asti	B	1	—
Id.	Guazzora	B	1	—
Id.	Isola d'Asti	B	1	—
Id.	Masio	B	—	3
Id.	Murisengo	B	1	—
Id.	Odalengo Grande	B	—	1
Id.	Sale	B	1	—
Id.	San Salvatore	B	1	—
Id.	Tonco	B	1	—
Id.	Tortona	B	5	1
Id.	Viguzzolo	B	1	—
Id.	Villadeati	B	2	—
Arezzo	Fermo	B	2	—
Ascoli Piceno	Villanova d'Asti	B	1	1
Avellino	S. Giovanni Valdarno	B	2	—
Id.	Aiello	B	2	—
Id.	Avellino	B	4	—
Id.	San Stefano	B	1	—
Bari delle Puglie	Serino	B	1	—
Id.	Bari	B	1	2
Id.	Carbonara	B	1	—
Belluno	Trani	B	—	1
Id.	Arsiè	B	2	—
Id.	Belluno	B	17	4
Id.	Cesiomaggiore	B	2	2
Id.	Feltre	B	4	1
Id.	Lentiai	B	3	—
Id.	Puos d'Alpago	B	12	3
Id.	Santa Giustina	B	15	3
Id.	Sodico	B	18	1
Id.	Sospirolo	B	3	—
Id.	Trichiana	B	2	—
Bergamo	Vodo	B	—	3
Id.	Barzana	B	1	—
Id.	Bottamico	B	3	1
Id.	Calvenzano	B	1	—
Id.	Madone	B	1	1
Id.	Mariano	B	2	—
Id.	Misano	B	1	—
Id.	Morengo	B	1	—
Id.	Osio Sotto	B	1	—
Id.	Palosco	B	1	1
Id.	Suisio	B	—	1
Id.	Urgnano	B	2	—
Id.	Verdello	B	1	—
Id.	Villa d'Adda	B	1	1
Id.	Zanica	B	—	1
Bologna	Bologna	B	5	3
Id.	Borgo Panigale	B	1	1
Id.	Dozza	B	1	—
Id.	Monte San Pietro	B	1	1
Id.	Pianoro	B	2	—
Id.	Praduro e Sasso	B	1	—
Id.	Sala Bolognese	B	1	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	—
Id.	Argelato	B	—	1
Id.	Casalecchio	B	—	1
Id.	Medicina	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bolzano	Badia	B	1	—
Id.	Colli in Pusteria	B	2	1
Id.	Corti in Pusteria	B	1	—
Id.	Gudon	B	—	1
Id.	Naz	B	—	6
Id.	Renon	B	1	—
Id.	Terento	B	1	—
Brescia	Barco	B	1	—
Id.	Carpenedolo	B	1	—
Id.	Chiari	B	3	2
Id.	Darfo	B	1	—
Id.	Lonato	B	—	1
Id.	Monno	B	—	1
Id.	Montichiari	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	5	—
Id.	Palazzolo	B	—	1
Id.	Pontoglio	B	1	—
Id.	Roccafranca	B	—	1
Id.	Rovato	B	—	1
Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Urago d'Oglio	B	—	2
Catanzaro	Cotrone	B	3	1
Id.	Isola di Capo Rizzuto	B	2	1
Id.	Melissa	B	4	2
Id.	Strongoli	B	2	2
Como	Albate	B	—	1
Id.	Ballabio Inferiore	B	1	—
Id.	Binago	B	1	—
Id.	Bosisio	B	2	—
Id.	Buccinigo	B	1	—
Id.	Carimate	B	3	1
Id.	Civate	B	2	—
Id.	Concenedo	B	2	—
Id.	Consonno	B	1	—
Id.	Contra	B	—	1
Id.	Cremia	B	1	—
Id.	Fino Mornasco	B	1	—
Id.	Gironico	B	1	—
Id.	Gravedona	B	1	—
Id.	Lanzo d'Intelvi	B	1	—
Id.	Lomaniga	B	—	1
Id.	Monticello	B	—	1
Id.	Montorfano	B	—	1
Id.	Peglio	B	1	2
Id.	Pianello del Lario	B	—	1
Id.	Ravellino	B	1	—
Id.	Somana	B	—	1
Id.	Uggiate	B	8	—
Id.	Valbrona	B	11	—
Cremona	Casaletto di Sopra	B	1	—
Id.	Castelgabbiano	B	1	—
Id.	Grumello	B	1	—
Id.	Robecco d'Oglio	B	—	1
Id.	Scandolara Ravara	B	1	—
Id.	Soncino	B	1	—
Id.	Stagno Lombardo	B	1	—
Id.	Vescovato	B	1	—
Cuneo	Alba	B	2	—
Id.	Barolo	B	1	—
Id.	Barbaresco	B	1	—
Id.	Boves	B	1	—
Id.	Corneliano	B	1	—
Id.	Cuneo	B	3	1
Id.	Fossano	B	—	2
Id.	La Morra	B	1	3
Id.	Marene	B	3	—
Cuneo	Monasterolo di Sav.	B	1	—
Id.	Mondovì	B	1	2
Id.	Monticello Alba	B	—	1
Id.	Morozzo	B	—	1
Id.	Saluzzo	B	1	—
Id.	Savigliano	B	1	1
Id.	Sommariva Bosco	B	1	1
Id.	Verzuolo	B	—	1
Id.	Vicoforte	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	3	—
Id.	Copparo	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	1
Id.	Formignana	B	1	—
Id.	Iolanda	B	—	1
Id.	Lagosanto	B	1	—
Id.	Vigarano Mainarda	B	1	—
Firenze	Casellina e Torri	B	—	1
Id.	Fucecchio	B	—	1
Id.	S. Casciano in V. di P.	B	—	1
Foggia	Monte S. Angelo	B S	5	—
Forlì	Borghi	B	—	1
Id.	Cattolica	B	—	2
Id.	Cesena	B	1	1
Id.	Forlì	B	—	1
Id.	Forlimpopoli	B	2	—
Id.	Misano	B	—	1
Id.	Rimini	B	6	2
Id.	San Mauro	B	—	2
Id.	Santarcangelo	B	1	1
Id.	Scorticata	B	—	1
Genova	Camogli	B	1	—
Id.	Canepa	B	1	—
Id.	Chiavari	B	1	—
Id.	Crocefieschi	B	3	—
Id.	Genova	B	2	1
Id.	Masone	B	3	1
Id.	Savignone	B	2	—
Grosseto	Grosseto	B	4	—
Id.	Roccastrada	B	1	—
Imperia	Borghetto S. Niccolò	B	1	—
Id.	Pieve di Teco	B	1	—
Id.	Tavole	B	4	—
Livorno	Livorno	B	1	—
Lucca	Altopascio	B	—	1
Id.	Bagni di Lucca	B	1	—
Id.	Barga	B	—	1
Id.	Capannori	B	—	1
Id.	Lucca	B	1	3
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Mantova	Bozzolo	B	—	1
Id.	Casalmoro	B	1	1
Id.	Castellucchio	B	—	1
Id.	Curtatone	B	—	1
Id.	Felonica	B	1	—
Id.	Goito	B	2	—
Id.	Gonzaga	B	1	—
Id.	Mantova	B	1	—
Id.	Marcaria	B	—	1
Id.	Pegognaga	B	1	—
Id.	Rivarolo	B	1	—
Id.	Roncoferraro	B	1	1
Id.	Sabbioneta	B	1	—
Id.	Sermide	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	B	1	—
Id.	Albairate	B	1	—
Id.	Cassina de' Pecchi	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Milano	Castano Primo	B	2	—
Id.	Castellanza	B	1	—
Id.	Paullo	B	1	—
Id.	Pioltello	B	1	—
Id.	Sacconago	B	1	—
Id.	San Vittore Olona	B	1	—
Id.	Segrate	B	1	—
Id.	Settimo Milanese	B	2	—
Id.	Trezzano sul Naviglio	B	1	—
Modena	Campogalliano	B	2	—
Id.	Carpi	B	1	—
Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Cavezzo	B	—	2
Id.	Fiorano	B	5	—
Id.	Formigine	B	2	—
Id.	Modena	B	9	—
Id.	Nonantola	B	1	1
Id.	San Cesario	B	2	—
Id.	Sassuolo	B	3	—
Id.	Soliera	B	2	—
Id.	Spilamberto	B	4	—
Id.	Zocca	B	—	3
Napoli	Aversa	B	4	—
Id.	Napoli	B	2	—
Novara	Agrate Conturbia	B	1	—
Id.	Borgomanero	B	1	2
Id.	Caltignaga	B	—	1
Id.	Maggiora	B	8	—
Id.	Momo	B	—	1
Id.	Novara	B	1	1
Id.	Oleggio	B	2	—
Id.	Trecate	B	—	1
Id.	Varallo Pombia	B	—	1
Id.	Vergano Novarese	B	1	—
Padova	Anguillara	B	1	—
Id.	Arre	B	1	—
Id.	Campo San Martino	B	—	1
Id.	Cartura	B	—	1
Id.	Codevigo	B	1	—
Id.	Conselve	B	1	—
Id.	Gazzo	B	—	1
Id.	Maserà	B	1	—
Id.	Piazzola sul Brenta	B	8	—
Id.	S. Martino di Lupari	B	1	—
Id.	Terrassa	B	1	—
Id.	Trebaseleghe	B	—	1
Id.	S Giorgio d. Pertiche	B	1	—
Parma	Borgo San Donnino	B	—	1
Id.	Busseto	B	3	—
Id.	Collecchio	B	2	1
Id.	Fontanellato	B	4	2
Id.	Golese	B	3	—
Id.	Montechiarugolo	B	1	—
Id.	Noceto	B	11	1
Id.	Sala Baganza	B	3	—
Id.	San Lazzaro	B	6	—
Id.	San Pancrazio	B	1	—
Id.	San Secondo	B	3	—
Id.	Soragna	B	8	—
Id.	Sorbolo	B	1	—
Id.	Torrile	B	9	—
Id.	Traversetolo	B	1	—
Pavia	Castelnovetto	B	1	—
Id.	Cilavegna	B	1	—
Id.	Corana	B	1	—
Id.	Garlasco	B	—	2
Pavia	Mede	B	1	1
Id.	Montebello	B	2	—
Id.	Montecalvo Versiggia	B	3	—
Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Pieve Albignola	B	3	2
Id.	Pinarolo	B	1	—
Id.	Robecco	B	1	—
Id.	S. Maria della Versa	B	—	1
Id.	Scaldasole	B	—	1
Id.	Spesa	B	—	1
Id.	Velezzo Lomellina	B	—	1
Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Voghera	B	1	—
Id.	Zinasco	B	2	1
Perugia	Bastia	B	1	—
Pescara	Pescara	B	1	1
Id.	Spoltore	B	—	2
Piacenza	Alseno	B	—	1
Id.	Caorso	B	—	1
Id.	Fiorenzuola	B	—	1
Id.	Gossolengo	B	—	1
Id.	Piacenza	B	2	1
Id.	San Giorgio	B	1	—
Id.	San Pietro	B	1	1
Id.	Trebecco	B	—	1
Id.	Ziano	B	1	—
Pisa	Bagni San Giuliano	B	2	1
Id.	Cascina	B	4	1
Id.	Lorenzana	B	—	1
Id.	Orciano Pisano	B	—	2
Id.	Pisa	B	2	—
Id.	Vecchiano	B	3	2
Id.	Volterra	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	1	1
Potenza	Bella	B	1	—
Id.	Cancellara	B	3	—
Id.	Corleto Perticara	B	1	—
Id.	Saponara di Grum.	B	1	—
Ragusa	Ragusa	B	2	—
Ravenna	Alfonsine	B	1	—
Id.	Faenza	B	1	—
Id.	Lugo	B	2	—
Id.	Ravenna	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Cadelbosco di Sopra	B	—	3
Id.	Campegine	B	2	—
Id.	Cavriago	B	2	2
Id.	Correggio	B	2	—
Id.	Gattatico	B	—	1
Id.	Gualtieri	B	—	1
Id.	Poviglio	B	—	1
Id.	Quattro Castella	B	2	—
Id.	Reggio Emilia	B	1	3
Id.	Reggiolo	B	1	—
Id.	Sant'Ilario d'Enza	B	1	—
Id.	Scandiano	B	2	—
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	B	1	—
Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Roma	B	13	1
Id.	S. Polo dei Cavalieri	B	1	—
Id.	Velletri	B	1	—
Salerno	Polla	B	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Salerno	Sant'Antonio	B	3	1
Savona	Albenga	B	2	—
Id.	Loano	B	1	—
Id.	Savona	B	1	—
Siena	Asciano	B	2	—
Id.	Castelnuovo Berard.	B	2	1
Id.	Montalcino	B	2	—
Id.	Monteriggioni	B	—	1
Id.	Siena	B	1	—
Siracusa	Augusta	B	—	1
Id.	Siracusa	B	2	1
Sondrio	Bormio	B	1	—
Id.	Fusine	B	1	—
Id.	Sondrio	B	1	—
Id.	Teglio	B	1	—
Id.	Tirano	B	1	—
Id.	Tovo di Sant'Agata	B	1	—
Id.	Valle di Dentro	B	1	—
Id.	Valle di Sotto	B	1	—
Spezia	Ortonovo	B	7	—
Id.	Sarzana	B	—	1
Id.	Spezia	B	—	5
Id.	Varese Ligure	B	—	1
Torino	Chiaverano	B	1	—
Id.	Cuorgnè	B	1	—
Id.	Pont Canavese	B	1	—
Id.	Salto	B	1	—
Id.	Vidracco	B	—	1
Id.	Castagnole	B	—	1
Id.	Buttigliera Alta	B	1	—
Id.	Chiomonte	B	2	—
Id.	Coazze	B	7	—
Id.	Giaveno	B	10	—
Id.	Mattie	B	1	—
Id.	Trana	B	1	—
Id.	Andezeno	B	—	2
Id.	Brusasco	B	—	1
Id.	Carmagnola	B	12	—
Id.	Castagneto	B	3	—
Id.	Corio	B	1	—
Id.	Marentino	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	5	—
Id.	Pecetto Torinese	B	—	1
Id.	Pralormo	B	1	1
Trento	Bondo	B	3	1
Id.	Bosentino	B	1	—
Id.	Breguzzo	B	—	1
Id.	Isera	B	—	2
Id.	Lenzima	B	4	—
Id.	Mori	B	1	—
Id.	Nanno	B	1	—
Id.	Patone	B	—	3
Id.	Transacqua	B	1	—
Id.	Vermiglio	B	16	1
Treviso	Altivole	B	1	1
Id.	Asolo	B	—	1
Id.	Borso	B	—	3
Id.	Casale sul Sile	B	—	1
Id.	Castelfranco	B	4	6
Id.	Farra di Soligo	B	5	—
Id.	Mogliano	B	1	—
Id.	Montebelluna	B	—	1
Id.	Ponzano	B	—	1
Id.	Riese	B	—	1
Id.	Spresiano	B	1	—
Id.	Vedelago	B	1	4
	Segue Afta epizootica.			
Udine	Bagnaria Arsa	B	1	—
Id.	Prata	B	1	—
Varese	Angera	B	2	—
Id.	Azzio	B	1	—
Id.	Barza	B	1	—
Id.	Brinzio	B	1	—
Id.	Casorate	B	1	—
Id.	Crosio	B	6	—
Id.	Gallarate	B	1	—
Id.	Gemonio	B	1	—
Id.	Gorla Minore	B	1	—
Id.	Lonate Pozzolo	B	1	—
Id.	Marnate	B	1	—
Id.	Masciago	B	2	—
Id.	Mornago	B	—	1
Id.	Osmate Lentate	B	3	—
Id.	Sesto Calende	B	—	1
Id.	Solbiate	B	1	—
Id.	Sumirago	B	1	—
Id.	Tradate	B	5	—
Id.	Velate	B	1	—
Id.	Viconago	B	—	1
Venezia	Campolongo Magg.	B	1	1
Id.	Salzano	B	—	1
Id.	Santa Maria di Sala	B	—	1
Id.	Spinea	B	1	—
Vercelli	Arborio	B	1	—
Id.	Balmuccia	B	—	1
Id.	Benna	B	—	1
Id.	Biella	B	1	—
Id.	Buronzo	B	1	—
Id.	Cascine San Giacomo	B	—	1
Id.	Cavaglià	B	—	1
Id.	Collobiano	B	1	—
Id.	Croce di Mosso	B	1	—
Id.	Curino	B	1	—
Id.	Masserano	B	1	—
Id.	Pezzana	B	1	—
Id.	Villarboit	B	—	1
Verona	Cologna Veneta	B	1	—
Id.	Grezzana	B	6	—
Id.	Roverè Veronese	B	1	—
Id.	S Martino Buon Alb.	B	—	1
Vicenza	Bassano	B	—	1
Id.	Longare	B	1	—
Id.	Lonigo	B	2	—
Id.	Montegaldella	B	1	—
Id.	Rosà	B	1	2
Viterbo	Bomarzo	B	1	—
Id.	S Martino al Cimino	B	1	—
Id.	Tuscania	B	2	—
Id.	Viterbo	B	1	—
			713	253

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	San Marcello	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Benevento	Buonalbergo	S	1	1
Id.	Paduli	S	—	2
Cagliari	Cagliari	S	—	1
Id.	Monastir	S	—	1
Foggia	Faeto	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Malattie infettive dei suini.			
Grosseto	Massa Marittima	S	2	—
Macerata	S Ginesio	S	4	—
Mantova	Virgilio	S	—	1
Matera	Montalbano	S	—	2
Id.	Montescaglioso	S	—	1
Modena	Nonantola	S	—	2
Napoli	Napoli	S	2	—
Parma	Berceto	S	1	—
Id.	Felino	S	1	—
Id.	S. Pancrazio	S	2	—
Perugia	Castiglione del Lago	S	1	1
Id.	Perugia	S	1	—
Piacenza	Rottofreno	S	—	2
Potenza	Avigliano	S	1	—
Id.	Forenza	S	1	—
Id.	Rionero	S	2	—
Reggio nell'Emilia	Reggio Emilia	S	—	1
Roma	Roma	S	1	—
Siena	Castellina in Chianti	S	1	—
Id.	Colle di Val d'Elsa	S	—	1
Trento	Lasino	S	1	—
Id.	Toss	S	—	1
Trieste	Trieste	S	9	2
Udine	S. Maria la Longa	S	—	1
Venezia	Camponogara	S	—	1
Vercelli	Caresana	S	1	—
Id.	Livorno Ferraris	S	—	2
Id.	Vercelli	S	1	—
			35	24
	Morva.			
Bergamo	Bergamo	E	—	1
Napoli	Napoli	E	—	1
Parma	Fontanellato	E	1	—
Potenza	Venosa	E	1	—
			2	2
	Farcino criptococcico.			
Aquila degli Abruzzi	Raiano	E	1	—
Avellino	Avellino	E	2	—
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Monteforte	E	3	—
Id.	Montoro Superiore	E	2	—
Bari delle Puglie	Bari	E	3	—
Id.	Barletta	E	2	—
Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Gravina	E	1	1
Id.	Triggiano	E	—	1
Id.	Valenzano	E	1	—
Benevento	Caiazzo	E	1	—
Brindisi	Brindisi	E	—	1
Id.	Mesagne	E	1	2
Castrogiovanni	Leonforte	E	2	—
Catania	Fiumefreddo	E	4	—
Id.	Giarre	E	2	—
Foggia	S. Nicandro Garganico	E	1	—
Genova	Chiavari	E	1	—
Id.	Sestri Levante	E	7	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Farcino criptococcico.			
Lecce	Trepuzzi	E	1	—
Napoli	Afragola	E	7	—
Id.	Boscoreale	E	1	—
Id.	Gragnano	E	3	—
Id.	Napoli	E	8	1
Id.	Palma Campania	E	1	—
Id.	Poggiomarino	E	3	1
Id.	San Giuseppe	E	7	—
Id.	Sant'Anastasia	E	1	—
Id.	Terzigno	E	4	—
Palermo	Bagheria	E	1	—
Id.	Corleone	E	2	—
Id.	Lercara Friddi	E	1	—
Id.	Palermo	E	280	—
Id.	Villabate	E	—	1
Salerno	Amalfi	E	2	—
Id.	Angri	E	2	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	1
Id.	Fisciano	E	1	—
Id.	Maiori	E	4	—
Id.	Mercato S. Severino	E	1	—
Id.	Minori	E	4	—
Id.	Nocera Superiore	E	2	—
Id.	Pertosa	E	1	—
Id.	Sacco	E	1	—
Id.	Salerno	E	—	1
Id.	San Marzano sul S.	E	2	—
Id.	S. Valentino Torio	E	2	1
Id.	Sarno	E	3	—
Id.	Scafati	E	2	—
Id.	Vietri sul Mare	E	3	—
Spezia	Carrodano	E	1	—
Id.	Follo	E	1	—
Id.	Levanto	E	1	—
Id.	Maissana	E	2	—
Id.	Spezia	E	2	—
Taranto	Manduria	E	1	—
			404	11
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	S	—	1
Ascoli Piceno	Porto San Giorgio	Cn	—	1
Bergamo	Brignano	Cn	—	1
Cosenza	Bisignano	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Cn	—	1
Milano	Milano	Cn	1	—
Napoli	Napoli	Cn	12	6
Id.	Pianura	Cn	—	1
Id.	Portici	Cn	—	2
Palermo	Palermo	Cn	4	5
Id.	Id.	F1	1	—
Perugia	Spello	Cn	—	1
Sassari	Bultei	Cn	1	—
Id.	Buddusò	Cn	1	—
Id.	Sassari	B	1	—
Id.	Villanova	Cn	1	—
Siena	Chiusi	Cn	—	2
Id.	Pienza	Cn	—	1
Id.	Torrita	S	—	1
Varese	Velato	Cn	—	1
			22	25

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Rogna.				
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli Abruzzi	Caporgiano	O	14	—
Id.	Castel di Ieri	O	9	—
Id.	Castelvecchio Subeq.	O	9	—
Id.	Fagnano	O	22	—
Id.	Gagliano	O	11	—
Id.	Massa d'Albe	O	5	—
Id.	Montereale	O	2	—
Id.	Pereto	O	7	—
Id.	Pratola Peligna	O	1	—
Id.	Preturo	O	4	—
Id.	San Demetrio	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	2	—
Id.	Scoppito	O	3	—
Id.	Tagliacozzo	O	4	—
Avellino	Bisaccia	O	2	—
Id.	Savignano di Pugl.	O	1	—
Campobasso	Fornelli	O	1	—
Id.	Montenero Val Cocc.	O	2	—
Id.	Rionero Sannitico	O	1	—
Foggia	Alberona	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Id.	E	1	—
Id.	Faeto	O	3	—
Id.	Lucera	O	1	—
Macerata	Pioraco	O	1	—
Id.	Ussita	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Montescaglioso	O	1	—
Modena	Bastiglia	E	1	—
Perugia	Foligno	O	5	—
Potenza	Lavello	O	1	—
Id.	Melfi	O	—	2
Rieti	Leonessa	O	—	1
Roma	Fiano Romano	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Piperno	O	1	—
Id.	Roma	O	3	—
Id.	Id.	E	1	—
Id.	Sermoneta	O	—	1
Salerno	Buccino	O	3	—
Id.	Ricigliano	O	1	—
Id.	Salerno	E	1	—
Viterbo	Bagnaia	O	1	—
Id.	Canino	O	1	—
Id.	Viterbo	O	—	1
			136	5
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.				
Catania	Licodia Eubea	O	1	—
Foggia	Cerignola	O	1	—
Girgenti	Cattolica Eraclea	Cp O	3	—
Roma	Monterotondo	O	1	—
Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
			9	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Vaiuolo ovino.				
Arezzo	Castel San Nicolò	O	—	1
Bari delle Puglie	Gravina	O	1	1
Benevento	Cerreto Sannita	O	2	—
Id.	Pietraroia	O	1	1
Ferrara	Ferrara	O	1	—
Foggia	Trinitapoli	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	4	1
Id.	Magliano in Toscana	O	1	—
Id.	Massa Mirittima	O	1	—
Id.	Scansano	O	3	—
Lecce	Poggiardo	O	1	—
Macerata	Serravalle	O	3	—
Matera	Tricarico	O	3	—
Pisa	Casale Marittimo	O	1	—
Id.	Guardistallo	O	3	—
Id.	Montescudaio	O	1	—
Potenza	Acerenza	O	1	—
Id.	Corleto	O	4	—
Id.	Laurenzana	O	3	—
Id.	Lavello	O	—	2
Id.	Pietrapertosa	O	2	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Tramutola	O	2	—
Id.	Trivigno	O	2	—
Id.	Viggiano	O	1	—
Roma	Cerveteri	O	1	—
Id.	Formello	O	1	—
Id.	Olevano Romano	O	1	—
Id.	Roma	O	5	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Castelnuovo Cilento	O	2	—
Id.	Futani	O	2	—
Id.	Serre	O	1	—
Siena	Radicofani	O	1	—
Terni	Terni	O	—	1
Viterbo	Civita Castellana	O	1	1
Id.	Orte	O	1	—
			60	8
Aborto epizootico.				
Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Nonantola	B	—	6
Reggio nell'Emilia	Guastalla	B	—	1
Id.	Rubiera	B	—	1
Siena	Castellina in Chianti	O	3	—
			4	8
Diarrea dei vitelli				
Como	Como	B	—	1
Pisa	Vecchiano	B	2	—
			2	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Tubercolosi Bovina.			
Sassari	Sassari	B	1	—
	Peste aviaria.			
Firenze	Figline Valdarno	P	1	—
Id.	Sesto Fiorentino	P	—	3
Lucca	Massarosa	P	—	3
Id.	Pietrasanta	P	—	4
Pisa	Cascina	P	—	1
Id.	S. Maria a Monte	P	—	6
Pistoia	Pistoia	P	12	2
			13	19
	Colera dei polli.			
Ancona	Chiaravalle	P	—	1
Campobasso	Boiano	P	1	—
Catanzaro	Ricadi	P	4	3
Chieti	Tollo	P	2	—
Como	Colico	P	2	2
Id.	Pianello del Lario	P	—	5
Ferrara	Argenta	P	—	10
Id.	Codigoro	P	5	—
Id.	Ferrara	P	24	—
Id.	Formignana	P	—	4
Id.	Ro	P	—	3
Foggia	Faeto	P	—	1
Id.	Serracapriola	P	1	—
Parma	Soragna	P	1	7
Pescara	Civitaquana	P	—	2
Rovigo	Adria	P	12	5
Id.	Ariano Polesine	P	4	—
Id.	Bagnolo di Po	P	8	—
Id.	Borsea	P	4	—
Id.	Bosaro	P	8	—
Id.	Buso Sarzano	P	30	17
Id.	Ca' Emo	P	12	—
Id.	Canaro	P	2	—
Id.	Castelguglielmo	P	2	—
Id.	Ceregnano	P	15	75
Id.	Contarina	P	18	—
Id.	Donada	P	—	3
Id.	Fiesso Umbertiano	P	—	1
Id.	Fratta Polesine	P	8	2
Id.	Frassinelle	P	—	31
Id.	Grignano di Polesine	P	4	—
Id.	Occhiobello	P	5	—
Id.	Pincara	P	6	1
Id.	Porto Tolle	P	12	—
Id.	Rovigo	P	10	21
Id.	S Martino di Venez.	P	2	—
	Segue Colera dei polli.			
Rovigo	S. Apollinare con S.	P	5	—
Id.	Taglio di Po	P	9	1
Id.	Villadose	P	10	—
Siena	Castellina in Chianti	P	1	—
Venezia	Chioggia	P	—	1
Id.	Mirano	P	—	3
			227	199

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	17	27	27
Carbonchio sintomatico	7	8	8
Afta epizootica	57	452	966
Malattie infettive dei suini	23	35	59
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	15	57	415
Rabbia	12	20	47
Rogna	14	44	141
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	7	9
Vaiuolo ovino	16	37	68
Aborto epizootico	3	5	12
Diarrea dei vitelli	2	2	3
Tubercolosi bovina	1	1	1
Peste aviaria	4	7	32
Colera dei polli	12	42	426

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina.*

Rossi Enrico, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.